



COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Monza e della Brianza
Piazza Lombardia - 20816 - Ceriano Laghetto

www.ceriano-laghetto.org

Codice Fiscale 01617320153 Partita IVA 00719540965

Notizie dal Comune

TARI 2022



La TARI (Tassa sui Rifiuti) finanzia i costi del servizio di raccolta, smaltimento e gestione dei rifiuti. Dal 2021 l'Ufficio Tributi è supportato per l'attività di riscossione della TARI dalla Società in house a totale partecipazione pubblica Saronno Servizi S.p.A.

Lo Sportello SARONNO SERVIZI S.p.A. è presente il mercoledì e il sabato presso il Comune di Ceriano Laghetto, Piazza Lombardia (primo piano). **Telefono:** 02.96661349 **E-Mail:** finanziario@ceriano-laghetto.org

Il personale incaricato riceve previo appuntamento nelle seguenti giornate:

Mercoledì e Sabato dalle 9.00 alle 13.00

Si avvisa che i soggetti contribuenti al di fuori dell'orario sopra indicato per lo sportello in loco possono comunque contattare gli uffici centrali siti in Via Roma, 16/18 - Saronno (VA) Telefono: 02.962882.1 (risponditore automatico) - 02.96288221 (centralino) o recarsi presso gli sportelli operativi di Via Roma, 16/18 - Saronno (VA)

SCADENZE VERSAMENTO TARI, CALCOLO E TARIFFE

Il tributo, calcolato sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale con delibera n.16 del 05/05/2022, tiene conto della superficie iscritta a ruolo e del numero degli occupanti il nucleo familiare a cui è associata l'utenza o alla categoria di attività.

Il Comune di Ceriano Laghetto ha fissato il pagamento del Tributo sui rifiuti - Tari 2022 in n. 2 rate con le seguenti scadenze:

- Acconto TARI: **30 settembre 2022;**
- Saldo TARI: **30 novembre 2022**

SOGGETTI PASSIVI:

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

SUPERFICIE TASSABILE:

In sede di prima applicazione della TARI, si considerano le superfici già dichiarate dal contribuente in sede di iscrizione al tributo o accertate d'ufficio dal Comune.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie tassabile è determinata dall'80% della superficie catastale.

Per le altre unità Immobiliari, diverse da quelle di cui al paragrafo precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

AMBITI ESCLUSI DALLA TASSAZIONE

Si specifica che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
- g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati. Sono inoltre escluse dalla tassa le aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli. Si rammenta che le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro il 31 gennaio per l'anno di riferimento. Per maggiori chiarimenti vedi Regolamento TARI.

RIDUZIONI SPECIALI DELLA TASSA

La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:

a) premesso che il Comune di Ceriano Laghetto effettua la raccolta su tutto il territorio comunale, ad eventuali aree e locali situati al di fuori della zona in cui è effettuata la raccolta si applica una riduzione della tassa del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta o di fatto servita sia superiore a 200 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. La riduzione non si applica alle utenze non domestiche che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali;

b) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 30%;

c) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 10%;

d) situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;

e) bar e tabaccherie e altri esercizi che provvedano alla dismissione delle slot machine o analoghi dispositivi destinati al gioco d'azzardo: per i primi due anni dal provvedimento, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 100%. La richiesta dovrà essere accompagnata da idonea documentazione comprovante la dismissione. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.



RIDUZIONE SPECIALI DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Alle utenze domestiche residenti formate da 4 o più componenti si applica una riduzione, sia alla parte fissa che alla parte variabile, pari al 30% della tariffa di riferimento a condizione che il nucleo familiare abbia un ISEE inferiore o uguale a Euro 13.314,21. Ai nuclei familiari formati da un singolo componente disabile si applica una riduzione, sia alla parte fissa che alla parte variabile, pari al 30% della tariffa di riferimento a condizione che il nucleo familiare abbia un ISEE inferiore o uguale a Euro 13.314,21.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti vengono concesse annualmente previa presentazione di apposita istanza corredata da copia della certificazione ISEE. Al fine di stabilire il numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alla situazione anagrafica al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Le riduzioni disciplinate dal presente articolo sono applicabile a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

RIFIUTI SPECIALI

Al fine di beneficiare dell'agevolazione della tassazione dei locali che producono rifiuti speciali o rifiuti avviati al recupero, il soggetto passivo deve presentare l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali, o copia del registro di carico e scarico o Mud.

PAGAMENTI

Il Comune, per il tramite della Saronno Servizi S.p.A., provvederà all'invio ai contribuenti di un apposito avviso, con annessi i modelli di pagamento precompilati.

Infine si ricorda che attraverso il portale del contribuente il cittadino può accedere alla propria posizione tributaria e verificare la propria gestione contributiva cliccando l'icona "Sportello del Cittadino" sul sito del Comune di Ceriano Laghetto.